

OGGETTO: Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione delle regole in materia di aiuti di Stato nei settori della pesca e dell’acquacoltura – Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014; Comunicazione della Commissione “Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura”; Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il periodo di applicazione e gli importi cumulativi massimi degli aiuti “de minimis”

Si riportano di seguito alcune **proposte di modifica** delle regole contenute nei progetti di atti della Commissione europea in oggetto.

<u>Nuovo FIBER</u> Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e che abroga il regolamento della Commissione (UE) n. 1388/2014	
<u>Art. 3</u> Soglia di notifica	Si dovrebbe aumentare la soglia di notifica degli aiuti in esenzione (aiuti individuali a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro; aiuti il cui ESL sia superiore a 1 milione di euro/beneficiario/anno).
<u>Art. 6</u> Effetto di incentivazione	Le regole UE non dovrebbero stabilire in maniera tassativa i contenuti della domanda d’aiuto che il beneficiario deve presentare per ricevere il contributo. Lo Stato membro/amministrazione concedente dovrebbe poter decidere quali informazioni sul progetto richiedere al beneficiario tramite la domanda d’aiuto.
<u>Art. 20</u> Aiuti per i fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, condizioni meteorologiche avverse ed emergenze ambientali e <u>Art. 40</u>	Gli allevatori acquicoli possono assicurarsi anche per eventi quali le calamità naturali, mentre i pescatori non hanno la medesima possibilità: in questo senso, si dovrebbero allineare le regole applicabili ai due settori .

Aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli	
Art. 24 Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili	I pescatori possono essere risarciti per i danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, mentre gli allevatori acquicoli non possono ricevere alcun risarcimento nel caso in cui gli stock acquicoli siano danneggiati da animali protetti (sono consentiti unicamente investimenti per miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici). Le regole applicabili all'acquacoltura dovrebbero essere allineate a quelle esistenti per la pesca per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati da animali protetti .
<u>Altre richieste</u>	
	Si dovrebbe valutare la possibilità di prevedere aiuti compensativi e/o aiuti per la copertura assicurativa nei casi in cui i pescatori siano impossibilitati ad uscire in mare (misura diversa dall'indennità per il fermo pesca temporaneo/definitivo), ad esempio a causa del verificarsi di eventi climatici eccezionali/avversi.
	Il progetto di regolamento di esenzione prevede, per il settore dell'acquacoltura, aiuti per le misure relative alla salute ed al benessere degli animali. In particolare, si tratta di aiuti per il controllo e l'eradicazione delle malattie (ma non per la prevenzione). Il progetto di Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, invece, prevede la possibilità di concedere aiuti sia per la prevenzione che per il controllo e l'eradicazione delle malattie. Si dovrebbe valutare la possibilità di allineare le disposizioni delle due basi giuridiche ed inserire nel regolamento di esenzione gli aiuti per i costi relativi alle misure di prevenzione delle malattie animali nel settore dell'acquacoltura .
	Gli aiuti per ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi possono unicamente essere notificati, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, mentre contro tali eventi in esenzione è possibile soltanto concedere aiuti per fondi di mutualizzazione/assicurazioni. Si dovrebbe valutare l'opportunità di allineare le disposizioni delle due basi giuridiche e prevedere, nel regolamento di esenzione, aiuti per ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi (sia per la pesca che per l'acquacoltura). La possibilità di concedere tali aiuti dovrebbe essere estesa anche alle imprese di nuova costituzione, ossia alle imprese che non erano sul mercato nel quinquennio/triennio precedenti gli eventi previsti (condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi).

<u>Nuovi Orientamenti</u> Comunicazione della Commissione – Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura	
<u>Sezione 1.2.</u> Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi	Si dovrebbe allargare la platea dei beneficiari degli aiuti destinati ad ovviare ai danni da condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi anche alle imprese di nuova costituzione , vale a dire quelle imprese che non erano sul mercato nel quinquennio oppure nel triennio precedenti gli eventi previsti (condizioni meteorologiche avverse ed eventi climatici avversi).
<u>Modifica del regolamento de minimis nei settori della pesca e dell’acquacoltura</u> Progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il periodo di applicazione e gli importi cumulativi massimi degli aiuti “de minimis”	
<u>Considerazioni generali</u>	
Impresa unica	Le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura che si trovano al di sotto di una certa soglia dimensionale (in termini di occupati e/o fatturato), dovrebbero essere escluse dall’applicazione delle regole sull’impresa unica. Sarebbe quindi auspicabile che si escludessero le microimprese dalla verifica di questo prerequisito .
Massimale degli aiuti de minimis	Il massimale degli aiuti de minimis pari a 30.000 euro/impresa/triennio dovrebbe essere innalzato . Inoltre, per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura , il massimale degli aiuti de minimis dovrebbe essere stabilito a 200.000 euro/impresa/triennio (in analogia con quanto previsto per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).